
**ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

DECRETO 14 gennaio 2015.

Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, relativo alle norme di attuazione dello

Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione

della direttiva n. 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento e assistenza agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93, che prevede, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impianti termici;

Vista la direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la direttiva n. 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 192/2005;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva n. 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;

Visto il D.D.G. 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il D.D.G. 1 marzo 2012, n. 71 del Dipartimento dell'energia, recante disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana";

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 21844-123/11/2012 dell'1 agosto 2012 inerente "Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per

la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";

Vista la circolare 20 novembre 2013 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità contenente "Disposizioni in materia di impianti termici";

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, contenente "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013";

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 di proroga al 15 ottobre 2014 del termine entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici;

Visto il D.D.G. n. 556 del 23 luglio 2014, con il quale è stato istituito l'obbligo della registrazione degli impianti termici al catasto regionale;

Visto il D.D.G. n. 984 del 27 novembre 2014 di proroga del termine dell'obbligo della registrazione degli impianti termici al catasto regionale;

Considerato che nel sistema legislativo nazionale vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini e che a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto, che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza;

Ritenuto, in aderenza a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013, di dovere provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei provvedimenti con i contenuti del D.P.R. n. 74/13 sopra citato;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/13, di dover adottare le Linee guida per la redazione, da parte delle singole autorità competenti, dei regolamenti in materia di impianti termici al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale dei principi fondamentali della direttiva n. 2002/91/CE e del D.Lgs. n. 192/05;

Decreta:

Art. 1

Le autorità competenti, individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.lgs. n. 192/05, dovranno attivare nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Le autorità competenti in Sicilia sono:

Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Catania, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Enna, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Messina, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Palermo, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio; Provincia regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio; comune di Acireale; comune di Agrigento; comune di Alcamo; comune di Bagheria; comune di Barcellona Pozzo di Gotto; comune di Caltanissetta; comune di Catania; comune di Gela; comu-

ne di Marsala; comune di Mazara del Vallo; comune di Messina; comune di Misterbianco; comune di Modica; comune di Palermo; comune di Paternò; comune di Ragusa; comune di Sciacca; comune di Siracusa; comune di Trapani; comune di Vittoria.

Art. 2

Si approvano le Linee guida di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la redazione dei regolamenti da parte delle autorità competenti, volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web del Dipartimento regionale dell'energia ed inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.

Palermo, 14 gennaio 2015.

LO MONACO

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SUI CRITERI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL D.P.R. N. 74/2013

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

Nel vigente quadro normativo nazionale, gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di disposizioni sia per le finalità di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente che per la sicurezza dei cittadini.

Il presente documento disciplina l'attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, sia pubblici che privati, installati sul territorio della Regione siciliana, da effettuarsi a cura delle autorità competenti, anche attraverso organismi pubblici o privati, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.

Sono soggetti al presente documento tutti gli impianti termici, individuali o centralizzati, installati per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari.

Le finalità del presente documento possono essere riassunte nel modo seguente:

- ridurre i consumi di energia;
- ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
- ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
- rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
- promuovere le politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Il presente documento viene emanato per dare attuazione all'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (di seguito indicata come legge n. 10/91) e all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in recepimento della direttiva n. 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia con legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Il presente documento disciplina, pertanto, le attività di controllo, verifica e ispezione nonché le modalità di gestione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2.

Art. 4

Catasto Impianti Termici (CITE)

È fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici di seguito denominato CITE, istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'1 marzo 2012, n. 71.

Le autorità competenti, i manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del CITE per la gestione delle attività relative agli impianti termici.

Durante la fase di avvio del CITE le autorità competenti dovranno verificare, per quanto di propria competenza, la corretta implementazione delle funzionalità previste nonché l'integrità e la completezza dei dati trasferiti.

I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.

La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo: <http://www.cite.energia.sicilia.it/>.

La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74.

Art. 5

Elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione

Con il D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 è stato istituito, presso l'Amministrazione regionale, l'elenco delle imprese abilitate all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici ricadenti sul territorio della Regione siciliana, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 74.

La richiesta di iscrizione dovrà essere formulata secondo il modello reperibile sul portale internet della Regione siciliana e inoltrata, da parte dei soggetti interessati, al Dipartimento regionale dell'energia che curerà la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.

A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti installatori/manutentori.

Art. 6

Controllo e manutenzione

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del DPR n. 74/13.

Gli installatori per gli impianti nuovi e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Art. 7

Rapporto di controllo di efficienza energetica

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 6 del presente documento, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

– il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;

– la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

– la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dall'allegato A al DPR n. 74/13. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto n. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. n. 74/13.

Art. 8

Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del DPR n. 74/13.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia dagli articoli 6 e 7 del presente documento.

Art. 9

Autorità competenti

La competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici resta in carico alle "autorità competenti" individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D. Lgs. n. 192/05.

La Regione siciliana in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 10/91, ribadite nella circolare assessoriale 20 novembre 2013, ha individuato quali autorità competenti: le Province regionali oggi Liberi Consorzi dei comuni, ai sensi della legge regionale n. 8/2014, e i comuni sopra 40.000 abitanti.

Pertanto in Sicilia le autorità competenti sono:

1. Provincia regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio;
2. Provincia regionale di Caltanissetta oggi Libero Consorzio;
3. Provincia regionale di Catania oggi Libero Consorzio;
4. Provincia regionale di Enna oggi Libero Consorzio;
5. Provincia regionale di Messina oggi Libero Consorzio;
6. Provincia regionale di Palermo oggi Libero Consorzio;
7. Provincia regionale di Ragusa oggi Libero Consorzio;
8. Provincia regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio;
9. Provincia regionale di Trapani oggi Libero Consorzio;
10. comune di Acireale;
11. comune di Agrigento;
12. comune di Alcamo;
13. comune di Bagheria;
14. comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
15. comune di Caltanissetta;
16. comune di Catania;
17. comune di Gela;
18. comune di Marsala;
19. comune di Mazara del Vallo;
20. comune di Messina;
21. comune di Misterbianco;
22. comune di Modica;
23. comune di Palermo;
24. comune di Paternò;
25. comune di Ragusa;

26. comune di Sciacca;
27. comune di Siracusa;
28. comune di Trapani;
29. comune di Vittoria.

Art. 10

Organismi esterni

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 74/13, le autorità competenti possono avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal comma 1 del citato articolo, anche di organismi esterni.

In caso di affidamento a organismi esterni delle attività relative agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/13.

Art. 11

Campagna di informazione all'utenza

Le autorità competenti con il coordinamento della Regione provvedono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettera d), del DPR n. 74/13, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Le campagne di informazione hanno anche lo scopo di censire lo stato di manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e del risparmio energetico degli impianti stessi.

Art. 12

Bollino verde

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. n. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Il contributo di cui al punto precedente viene versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui all'art. 7 del presente documento.

Nell'attuale fase transitoria, in attesa che tutte le autorità competenti attivino il servizio, la corresponsione del contributo avviene attraverso il "Bollino verde" già in uso presso alcune autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale. Il costo complessivo di ciascun "Bollino" viene fissato in € 8,00* su tutto il territorio regionale.

L'autorità competente, pertanto, si avvale del "Bollino verde" quale sistema d'autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici siti sul proprio territorio. Il Bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le scadenze temporali previste dal D.P.R. n. 74/13. Copia del rapporto di controllo tecnico, conforme a quello previsto dagli allegati, provvisto di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato elettronico alla Regione siciliana.

Il "Bollino verde" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le autorità competenti e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nella seguente tabella:

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Costo*
Fino a 100	1 bollino **

* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

** a titolo puramente indicativo, per quanto utile, si chiarisce che ai fini della omogeneizzazione degli importi, con i parametri adottati in altre regioni, il costo del bollino è mediamente di 8 euro.

Art. 13

Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 74/13, l'autorità competente provvede all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE), al quale accede attraverso apposite credenziali. Qualora ne rilevi la necessità, si attiva preliminarmente presso i manutentori/installatori affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 74/13, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti

di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente è tenuta a segnalare, al responsabile dell'impianto e/o al comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08. Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, l'autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'autorità competente stessa.

Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 14

Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 192/05, al fine di costruire una banca dati aggiornata, l'autorità competente, per il tramite del Dipartimento dell'energia, potrà richiedere alle società di vendita di combustibile l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 15

Ispezione sugli impianti termici

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 74/13, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica.

L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. n. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del suddetto decreto.

Per l'effettuazione di detti controlli le singole autorità competenti si avvarranno della figura dell'ispettore degli impianti termici.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme alla normativa vigente.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un verbale di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia. La prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'autorità competente (ovvero organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli enti competenti.

Art. 16

Modalità di esecuzione dell'ispezione

Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data, l'orario o la fascia oraria e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell'impianto. Si intende a carico dello stesso la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto.

In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto di impianto per la climatizzazione.

L'avviso di ispezione dovrà essere recapitato almeno 30 gg. prima della data prevista per il controllo.

Qualora detta attività di ispezione dell'autorità competente non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, e, agli stessi, salvo motivate e documentate giustificazioni.

L'utente può chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data. Se tale richiesta è effettuata entro il 10° giorno che precede il controllo verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.

L'ispezione può essere rimandata solo una volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro tre mesi dalla data stabilita nel primo avviso. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comunicando l'assenza di un impianto soggetto alle ispezioni o comprovando la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di reiterato diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione, non opportunamente motivati e documentati, è considerata violazione e pertanto daranno origine alla notifica delle sanzioni descritte nel presente documento.

Art. 17

Costo dell'attività ispettiva

Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 - Oneri per le verifiche ispettive

Tipologia di impianto	Tariffe di riferimento	Importo (€)*
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	A	**
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	B	**
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	C	**
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	D	**
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < Put < 100	E	**

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Put _≥ 100	F	**
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Put _≥ 12	G	**
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P _≥ 12	H	**
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10	I	**

* Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

** a titolo puramente indicativo si chiarisce che, ai fini della omogeneizzazione dei costi con i parametri adottati in altre regioni, le tariffe di riferimento sono mediamente di:

A € 80,00 - B € 120,00 - C € 160,00 - D € 200,00 - E € 150,00 - F € 150,00 - G € 150,00 - H € 150,00 - I € 150,00.

Art. 18

Anomalie rilevate durante le ispezioni

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati dalle autorità competenti all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie.

Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte dell'autorità competente saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie;
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi;
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi;
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente (l'art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 164/2000 prevede che l'autorità competente segnali al distributore del gas la situazione e questi poi procederà alla disattivazione. Il DPR n. 392/94 affida ai comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi).

Art. 19

Accertamento di violazione

Le autorità competenti, come descritto nel presente documento, effettueranno gli adempimenti in funzione del tipo di anomalia rilevata. L'invito alla messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) del presente documento deve essere notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o al terzo che ha assunto la responsabilità dell'impianto. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'autorità competente.

L'invito dovrà contenere i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche ecc), le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. n. 74/13.

Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi a pericolosità più elevata potrà contenere il divieto d'utilizzo. Per l'adeguamento, l'autorità competente dovrà diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta e non potrà comunque superare i 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente documento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Le singole autorità competenti dovranno determinare le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizione di particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie indigenti).

Art. 20

Sanzioni

In relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 del DPR n. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legi-

slativo n. 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Allegato 1

DEFINIZIONI

1. Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazioni al di fuori di quella installata sull'impianto;

9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

13. generatore di calore o caldaia: è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

14. gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

16. impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

23. occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

24. organismo esterno è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;

26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente documento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

33. rapporto di prova è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

40. scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;

41. servizi energetici degli edifici: a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

50. sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

51. disattivazione di un impianto termico: operazione di rimozione di parti essenziali del generatore o eliminazione degli elementi radianti;

52. bollino verde: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'autorità competente.

Allegato 2

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 dicembre 1971).

• legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1991, n. 13.

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.

• D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva n. 93/76/CEE) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.

• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

• D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132.

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2013, n. 149.

• D.M. 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), pubblicato nel Suppl. Ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1976, n. 33.

• Decreto 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1996.

• D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2003, n. 86.

• Decreto 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005.

• D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2008, n. 61.

• Decreto 22 novembre 2012 (Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2013.

• Circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 20 novembre 2013.

• D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2014.

• D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana.

• Legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

• Raccolta R 2009 - Raccolta R edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del titolo II del DM 1 dicembre 1975.

• Norma numero: UNI 10389-1:2009: Generatori di calore - analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - parte 1: generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

(2015.4.152)087